



COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce

**PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- ✓ alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- ✓ entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 co. 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- ✓ non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- ✓ oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- ✓ oppure che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- ✓ produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ✓ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- ✓ realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- ✓ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- ✓ servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- ✓ che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- ✓ che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- ✓ che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- ✓ che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

- ✓ infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- ✓ dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- ✓ evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- ✓ dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- ✓ nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- ✓ il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- ✓ per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune attualmente partecipa al capitale della società **G.A.L. SERRE SALENTINE SRL**, con sede legale in Racale (Le), alla Via Zara n. 1 con una quota del 2,01%, pari ad € 2.500,00.

Tale partecipazione è stata deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 3.11.2009 al fine di proporre la candidatura della stessa alle provvidenze di cui al PSR Puglia all'Asse IV “ Attuazione dell'impostazione Leader”. Nella delibera e nell'atto costitutivo risulta motivata l'adesione nella misura in cui, attraverso la predetta società, nella forma della società a responsabilità limitata, e tenuto conto dell'oggetto della sua attività, l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia , in quanto, attraverso la costituenda società - nella forma della società a responsabilità limitata, l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia. Non si ritiene, pertanto, di assoggettare tale partecipazione a misure di razionalizzazione per quanto sopra cennato ed in applicazione dell' art 4 comma 6 del d.lgs 175/2016 che consente la costituzione di società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Analogamente, il Comune partecipa al capitale della società consortile a responsabilità limitata **Gruppo Azione Costiera Jonico Salentino**, con sede legale in Nardò (Le), alla Piazza Salandra n. 1 con una quota del 5,00%, pari ad € 1.000,00. La partecipazione alla società fu disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3.08.2011 ed aveva lo scopo di proporre la candidatura per l'acquisizione dei finanziamenti a valere sul Programma Operativo Fondo Europeo per la pesca 2007-2013, allo scopo “di garantire uno sviluppo sostenibile ed un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli

obiettivi della politica comune”, determinandosi, mediante tale partecipazione, ad un reperimento in maniera più agevole di risorse del POR-FEP nella persecuzione dei propri fini istituzionali. Non si ritiene, pertanto, di assoggettare tale partecipazione a misure di razionalizzazione in applicazione dell' art 4 comma 6 del d.lgs 175/2016 che consente la costituzione di società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Il Comune di Galatone aderisce al **GAL – Gruppo di Azione Locale – Terra di Arneo**, con sede in Veglie, via Mameli n. 9, per l'accesso alla Misura 19 ed ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 nell'ambito delle aree LEADER, adesione disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'1.08.2013 e con una partecipazione finanziaria del Comune di Galatone per € 200,00, pari al 2% del capitale sociale. Non si ritiene, pertanto, di assoggettare tale partecipazione a misure di razionalizzazione in applicazione dell' art 4 comma 6 del d.lgs 175/2016 che consente la costituzione di società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Il Comune di Galatone fa parte del **Consorzio ASI**, già Sviluppo Industriale Servizi Reali alle Imprese, con una quota di partecipazione del 3,45%. La denominazione attuale deriva dall'applicazione della L. R. n. 2/2007, art. 3. Tale legge regionale dispone con l'art. 2, comma 6, quali Comuni fanno parte del Consorzio nella sua costituzione iniziale, individuandoli tra quelli il cui territorio è compreso nel perimetro definito. Il Piano Regolatore preliminare in materia industriale della Provincia di Lecce individua sei agglomerati industriali oggi esistenti:

- Lecce-Surbo;
- Galatina-Soletto;
- Nardò-Galatone;
- Gallipoli;
- Tricase-Specchia-Miggiano;
- Maglie-Melpignano.

I sei agglomerati occupano circa 1312 ettari e formano, insieme alle numerose aree PIP comunali, le Aree-Sistema oggetto del programma di intervento infrastrutturale. L'agglomerato Nardò - Galatone ha un'estensione di 216 ettari.

Nei sei agglomerati industriali operano oltre trecento aziende con quasi 6000 addetti, considerando che si è in una fase di forte crescita di localizzazioni e delocalizzazioni industriali.

Il comparto produttivo prevalente è quello manifatturiero con una accentuata presenza di aziende nel settore metalmeccanico, calzaturiero, tessile e della trasformazione di prodotti agricoli.

Il Consorzio ha per oggetto:

- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, 3 e 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 08-03-2007 n.2;

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;

- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;

- La gestione, nelle aree di competenza, del servizio di pulizia delle strade ed aree consortili, nonché quelli di occupazione di suolo consortile e di pubblicità nella aree di pertinenza consortile. Per lo svolgimento di tali attività il Consorzio, in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo, sottoscrive con i singoli Comuni interessati apposite convenzioni volte anche alla determinazione del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva;

Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni.

I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

Il Consorzio provvede direttamente alla:

- Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;
- Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
- Attività di esproprio;
- Assegnazione, alienazione, locazione di terreni e fabbricati.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dallo statuto e dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può operare sia direttamente sia partecipando ad Enti e società sia di capitali già costituite sia costituendo nuove società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Per la realizzazione di particolari attività e programmi il Consorzio e le società partecipate e/o costituite attraverso le quali esso opera, sottoscrivono appositi accordi.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune, fa parte di:

- **Consorzio Universitario Inter Salentino (CUIIS)**, con una quota di adesione annua pari ad € 0,20 per abitante (quota 2016 € 3.117,20), così come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 19.11.2014. La partecipazione al Consorzio, essendo “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano;
- **ARO 6** Provincia di Lecce, per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Gli ARO furono istituiti in applicazione dell'art. 8 della L. R. n. 24/2012, in quanto, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, consentiva, a livello di pianificazione regionale, la definizione di perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. L'adesione fu disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3.04.2013. Trattandosi di “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non di partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano;
- **ATO gestione rifiuti**, per i servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, in applicazione della L. R. n. 24/2012 che individua gli ambiti territoriali ottimali quali unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali. L'adesione fu disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6.05.2013 e trattandosi di “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non di partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano;
- **AUTORITA' IDRICA PUGLIESE** – già ATO Puglia Gestione Acqua, con sede in 70125 Via Borsellino e Falcone, 2 - Bari

Quota di partecipazione: Quota partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Galatone 0,39% per € 4.726,20

La Regione Puglia dovendo ottemperare alla Legge 26 marzo 2010 n. 42, oppressione Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche, ha istituito con Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e successiva modifica Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27. “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari. L'Autorità, ente pubblico non economico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

All'Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

In particolare, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

- l'organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità;
- la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell'organizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato;
- la protezione e l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- l'unitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato;
- l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti per l'estensione, l'ottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
- l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- l'approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato;
- la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006;
- l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest'ultimo assunti con la convenzione di affidamento.

Il Comune di Galatone aderisce all'**AIF**, Associazione Intercomunale di Formazione, disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 30.01.2007. la quota di adesione ammonta ad € 1.000,00/anno

III – Revisione straordinaria

DALLA RICOGNIZIONE SOPRA ESPOSTA non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare in quanto:

- ✓ i G.A.L rientrano nel perimetro delle esclusioni previsto dall'art 4, comma 6 del D. Lgs. N. 175/2016;
- ✓ gli ATO rappresentano consorzi obbligatori istituiti in applicazione della legislazione regionale;
- ✓ le altre forme di associazioni censite non costituiscono ipotesi di partecipazione per come definite dal D. Lgs. N. 175/2016, rientrando in fattispecie di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000.